

Ai Sigg. Clienti
Loro sedi

Trani, 8 aprile 2024

NOVITA' DEL DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI 2024

In data 26 Marzo 2024 è stato approvato il D.L. 39, pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 Marzo 2024, contenente "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali".

Limiti Alla Compensazione dei Crediti D'imposta per Beni Industria 4.0 e R&S

L'articolo 6, denominato "Misure per il monitoraggio di transizione 4.0", introduce l'obbligo di **comunicazioni telematiche preventivamente e consuntive relative ad ammontare complessivo degli investimenti, a presunta ripartizione negli anni del credito e fruizione**.

Si presentano a tale riguardo tre distinte casistiche.

Per investimenti ancora da realizzare a partire dal 30 Marzo 2024 (momento di effettuazione che deve essere identificato secondo le regole della competenza di cui all'art. 109 del TUIR) l'investimento e la compensazione sono subordinati, pena revoca, a obbligo di:

1. Comunicazione ex ante (prima di effettuare l'investimento, si ritiene *prima di firmare l'ordine al fornitore*) contenente:
 - Ammontare complessivo dell'investimento da effettuare (modello non ancora disponibile)
 - Divieto di avvio dell'investimento prima di aver comunicato in via telematica
 - ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione
2. Comunicazione ex post (a completamento investimenti) su modello di comunicazione da approvare

Per investimenti realizzati dal 1 Gennaio 2024 al 29 Marzo 2024 la compensazione è subordinata, pena revoca, ad una Comunicazione ex post, ad investimento realizzato, su modello di comunicazione ancora da approvare dal ministero

Per investimenti realizzati nel 2023 (quelli «effettuati» e dunque già completati secondo regole di competenza temporale del costo in base all'[articolo 109 del Tuir](#)) e **non ancora fruiti** la compensazione del credito residuo dovrà essere sospesa, pena revoca, fino all'invio di una Comunicazione di rendicontazione e del credito residuo, tramite modello telematico esistente, modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, salvo prossime variazioni

Riapertura Ravvedimento Speciale

Il decreto sulle agevolazioni fiscali inoltre **riapre i termini per il ravvedimento speciale**, che prevede l'applicazione delle sanzioni in misura pari a **1/18**: il termine ultimo per il pagamento e la rimozione delle irregolarità è fissato alla data del **31 maggio 2024**.

L'art. 7, commi 6 e 7 del D.L. n. 39/2024:

- **proroga** il termine per poter fruire del ravvedimento speciale dal 31 marzo 2024 **al 31 maggio 2024**;
- prevede espressamente la possibilità di **applicare** il ravvedimento speciale alle violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti**", per coloro che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione avvalendosi della tregua fiscale di cui alla legge di Bilancio per il 2023.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter.

Il **versamento** delle somme dovute (imposta, interessi e sanzioni ridotte a 1/18) dovrà avvenire “**entro il 31 maggio 2024**”, in “**un’unica soluzione**”, rimuovendo le irregolarità od omissioni che si intendono sanare.

La norma consente, peraltro, una particolare forma di **pagamento rateale**, prevedendo che i soggetti che non si sono avvalsi del ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono versare, **entro il 31 maggio 2024**, un importo pari a **5 delle 8 rate** (“di pari importo”), previste dall’art. 1 c. 174 L. 197/2022 (la scadenza della quinta rata era fissata al 31 marzo 2024). In questo modo, *i nuovi “ravveduti” verranno ad allinearsi ai soggetti che si sono avvalsi della tregua fiscale*, e dovranno versare le **rate residue** (sesta, settima e ottava rata) entro i termini previsti del **30 giugno 2024 (che scala al 1° luglio), 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024**.

Revisione Limitazione Compensazioni

Dal 1° luglio 2024, per impedire che soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, possano fruire dei bonus edilizi si dispone che, in presenza di **iscrizioni a ruolo** o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a **imposte erariali** o ad **atti emessi dall’agenzia delle Entrate con importo superiore a 10mila euro**, **non sia possibile** accedere all’istituto della **compensazione** con riferimento ai **crediti d’imposta** relativi a **bonus edilizi** (art. 121 c.2 del DI 34/2020), presenti nella piattaforma telematica sul sito dell’agenzia delle Entrate; si ritiene che lo stop operi con riferimento *sia ai crediti che derivano dall’esercizio della cessione del credito sia a quelli derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura*.

La sospensione opera se è già **decorso il trentesimo giorno alla scadenza dei termini di pagamento** e non siano in essere provvedimenti di sospensione oppure nel caso in cui sia intervenuta la **decadenza dalla rateazione**. La sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, quindi non su tutto l’ammontare.

La **sospensione è temporanea** e, una volta **sanati i debiti** con l’Erario, sarà **possibile** procedere alla **compensazione**. Va, però, osservato che il nuovo articolo 3-bis precisa che restano **validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti**, disciplinati dal comma 3 dell’articolo 121 citato, e cioè che i cessionari devono *fruire dei crediti con le stesse scadenze che sono previste per il beneficiario iniziale*. Può, quindi, verificarsi il caso in cui il debito con l’Erario è sanato, ma nel frattempo i crediti risultino scaduti. Per le modalità attuative del blocco sarà necessario attendere approvazione di un regolamento ministeriale.

Infine il c. 2 dell’art. 4 in esame riscrive il c. 49-quinquies dell’art. 37 del DI 223/2006 (introdotto dalla legge di Bilancio 2024) e che prevede un divieto di compensazione in presenza di **debiti iscritti a ruolo** con un ammontare **superiore a 100mila euro**.

La nuova versione della norma **esclude** dall’applicazione del blocco alcuni crediti (per i quali, quindi, resta valida la compensazione), quali i **contributi previdenziali** e i **premi per l’assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro. Inoltre, nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100mila euro, **non rilevano le rateazioni in corso**, per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di 100mila euro

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati stp